

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati

dr. [REDACTED] Presidente rel.

dr. ssa [REDACTED]

dr. ssa [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n r.g. 1684 /2019 promossa in grado
d'appello

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso lo studio
dell'avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende come
da delega in atti.

APPELLANTE

Sentenza n. 3422/2020 pubbl. il 18/12/2020
RG n. 1684/2019

CONTRO

██████████; elettivamente domiciliato in ██████████
presso lo studio dell'avv. ██████████, che lo rappresenta e
difende come da delega in atti,

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████
presso lo studio dell'avv. ██████████, che lo
rappresenta e difende come da delega in atti .

APPELLATE

Oggetto: Cause in materia di rapporti societari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante ██████████

"Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:

- 1) Condannare le convenute a liberare gli immobili di proprietà comune di ██████████
██████████, situati a ██████████, in modo da consentire a ██████████ di utilizzarli ai sensi dell'art. 1102 cod.civ;
- 2) Condannare le convenute a risarcire i danni per la ritardata restituzione da valutarsi, anche in via equitativa, nella misura pari alla metà del loro valore locativo, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dal 7 aprile 2014, liquidando la somma dovuta dal 7 aprile 2014 sino alla domanda;
- 3) Accertare l'entità del risarcimento dovuto per ogni successivo giorno di ritardo;
- 4) Accerti il diritto di B ██████████ a percepire gli utili dell'operazione in corso al momento del recesso riguardante il contratto di cessione di energia elettrica a prezzi incentivati;
- 5) Condanni le convenute a pagare la somma che accerterà dovuta quale sopravvenienza attiva dell'operazione in corso al momento del recesso, consistente nell'azione giudiziaria nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate prima del recesso dell'attrice dalla società, da considerarsi pari alla metà delle somme incassate dalla società dopo il recesso e cioè alla metà di euro 42.992,00, pari ad euro 21.496,18 oltre agli interessi dal 4 agosto 2014 al saldo;

6) Condanni le convenute a rifondere le spese di entrambi i gradi del giudizio;

7) Ammetta la prova per testi e per interrogatorio sui seguenti capitoli:

a) "Vero che il 7 aprile 2014 presso [REDACTED] erano ospitati tra i 43 e 46 cavalli dei

clienti, oltre a quelli di proprietà [REDACTED]";

b) "Vero che [REDACTED] dispone di 45 box usati dai clienti per il ricovero dei cavalli ed in alcuni casi per il deposito delle attrezzature";

c) "Vero che al 7 aprile 2014 tutti i box risultavano occupati";

d) "Vero che al 7 aprile 2014 [REDACTED] ospitava alcuni cavalli dei clienti tenuti al prato e cioè al di

fuori dei box ed in un campo recintato (paddock) e dotato di una stalla";

e) "Vero che le tariffe mensili applicate dall'[REDACTED] erano le seguenti:

pensione completa nel box 680,00 EURO uso solo del box 250,00 EURO pensione al prato 300,00 EURO uso del box e mangime 550,00 EURO pensione senza mangime 450,00 EURO

1) "Vero che [REDACTED] metteva a disposizione a pagamento le prestazioni di uno stalliere, [REDACTED] e richiedeva il rimborso delle spese per l'energia elettrica"; g)

"Vero eh e al 7 aprile 2014 [REDACTED] aveva dato in locazione per il corrispettivo di euro 350,00 al mese un appartamento, dove abitava [REDACTED], al cliente [REDACTED] che doveva anche rimborsare le spese per le utenze";

h) "Vero che al 7 aprile 2014 un appartamento era dato in locazione a [REDACTED], un altro appartamento ai [REDACTED], un altro ad [REDACTED] e un appartamento

al dipendente [REDACTED]";

i) "Vero che [REDACTED] al 7 aprile 2014 possedeva i seguenti beni: idropulitrice, 5 cariole, 1 carro

per trattore, 1 barra per livellare i campi di sabbia, 2 decespugliatori, 3 recipienti per il mangime, 1 muletto, l'attrezzatura completa per l'officina, 1 pompa per fertilizzanti, 1 compressore, 1 ricarica batterie, 4/5 scale, 1 trabatello, 1 fungo per scaldare, l'arredamento dell'ufficio (compresi 1 PC ed una stampante), gli arredamenti e gli elettrodomestici degli appartamenti della club house e della scuderia";

j) "Vero che prima dell'agosto 2014 [REDACTED] aveva proposto di prendere in locazione gli immobili detenuti [REDACTED] per il canone mensile di euro 6.000,00 oltre all'Iva, come risulta dal documento n.19";

k) "Vero che [REDACTED] ha incassato i rimborsi delle imposte di cui ai documenti n.15 e 16".

Si indicano quali testi i signori:

[REDACTED]

[REDACTED]

8) Ordini alle convenute di esibire il registro di carico e scarico degli equini di cui alla legge 200/2013;

9) Disponga una integrazione e un rinnovo della CTU onde acquisire valutazioni sulla situazione patrimoniale della società al momento del recesso, sulla liquidazione della quota e sulle operazioni in

corso al momento del recesso e sull'entità del valore locativo degli immobili del maneggio al momento del recesso".

Per le appellate [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare processuale:

pronunziare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza di divisione giudiziale per cui pende giudizio fra [REDACTED] e [REDACTED]; nel merito ed in via di appello incidentale:

. accertare e dichiarare che il conferimento in godimento alla [REDACTED] di beni di proprietà del

socio costituisce un comodato "di scopo" o "di destinazione" ex art. 1809 c.c., non revocabile dal conferente che sia da essa receduto, sino a che sopravviva e perduri la destinazione dei beni conferiti in conformità al contratto;

. dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo di gravame principale col quale si censura la reiezione della domanda di restituzione a [REDACTED] degli immobili conferiti in godimento nella

[REDACTED] e in ogni caso pronunziarne il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto;

. dichiarare l'inammissibilità ex artt. 246/125 c.p.c., o in alternativa ex art. 342 c.p.c., dei motivi di gravame principale con i quali si censura la quantificazione del valore della quota liquidata a [REDACTED] dal Giudice di primo grado (secondo e quinto motivo nella narrativa), ed in ogni caso pronunziarne il rigetto in quanto infondati in fatto ed in diritto;

. respingere i motivi di gravame principale con i quali si censura la pronunzia di mancato riconoscimento di utili in relazione ai ricavi dell'impianto fotovoltaico e al rimborso fiscale, in quanto

infondati in fatto ed in diritto;

. riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda dei convenuti / appellati

di compensazione fra la quota parte dei costi sostenuti e sostenendi [REDACTED] [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] ed il controcredito di quest'ultima per la liquidazione dell'a quota, ed

accogliere quindi le seguenti domande: "accertare e dichiarare che [REDACTED] [REDACTED], anche dopo il recesso di [REDACTED], ha sostenuto costi per utenze (energia elettrica e gas), premi

assicurativi, spese di conservazione dei beni e animali comuni, riconducibili prò quota a [REDACTED] [REDACTED] e di cui essa ha tratto vantaggio, nonché che [REDACTED] ha beneficiato per proprio uso

esclusivo della quota parte di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di proprietà [REDACTED], nella misura che verrà determinata in corso di causa;

per effetto di quanto accertato e quantificato sub B) e C), pronunciare la compensazione integrale o parziale fra il credito di [REDACTED] per la liquidazione della quota ed il controcredito

[REDACTED] e di [REDACTED] per il rimborso dei costi sostenuti per conto e nell'interesse di [REDACTED] e delle perdite derivanti dagli affari correnti, da calcolarsi sino alla data dell'emananda sentenza e sino alla concorrenza del loro ammontare, con riserva - laddove il controcredito dei convenuti risultasse superiore - di agire in separato giudizio onde ottenere il pagamento della differenza;

. condannare [REDACTED] a restituire [REDACTED] l'importo di EUR 17.225,43 versato in esecuzione della sentenza gravata;

. condannare [REDACTED] alla refusione delle spese legali relative al primo grado, o in subordine

pronunziarne la compensazione integrale;

. porre definitivamente a carico di [REDACTED] le spese della CTU svolta in I grado, o in subordine

disporre la compensazione integrale fra le parti;

. condannare l'appellante alla refusione delle spese legali del presente grado.

In via istruttoria:

Ove ritenuto opportuno, e solo in caso di ammissione delle avverse istanze di prova, si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale dell'attrice [REDACTED] e per testi sulle seguenti circostanze:

1) vero che la società semplice "[REDACTED] e [REDACTED]" fu costituita, per volontà del padre delle sorelle [REDACTED] dott. [REDACTED], nel marzo del 1993 per soddisfare la passione per i cavalli e per l'equitazione dei componenti della famiglia;

2) vero che la [REDACTED] venne costituita per provvedere alla gestione condivisa e organizzata

delle spese di conduzione dei fondi e del maneggio, nonché dei cavalli di proprietà comune delle sorelle, che venivano intestati [REDACTED];

3) vero che dopo la dipartita del dott. [REDACTED], le figlie hanno gradualmente trasformato l'attività di mero godimento in comune in una attività d'impresa, seppure in forma elementare e non intensiva, nell'intento di coprire i costi di mantenimento dell'intero complesso immobiliare, ivi comprese le abitazioni che ne fanno parte e in cui esse vivevano e vivono con le rispettive famiglie;

4) vero che [REDACTED] ha sempre partecipato alla gestione della Società occupandosi prevalentemente delle questioni contabili ed amministrative, con il consenso di [REDACTED], che invece preferiva svolgere l'attività "sul campo", a contatto con i cavalli e con le quotidiane problematiche [REDACTED];

5) vero che [REDACTED] aveva ed ha sempre avuto libero accesso agli uffici amministrativi della società, da

principio installati nell'appartamento, interno al complesso, originariamente abitato da [REDACTED], e successivamente trasferito in un locale all'interno del capannone che ospita le stalle, nonché alla contabilità e ai libri sociali;

6) vero che gradualmente [REDACTED] ha preso a interessarsi sempre meno all'attività d'impresa, delegando incombenze, impegni, rapporti con clienti e fornitori, acquisti, gestione del personale, tenuta della contabilità, ed in genere la gestione dell'impresa, alla sorella [REDACTED], ma pretendendo di essere relazionata sull'andamento degli affari e di essere coinvolta negli aspetti decisionali, cosa che [REDACTED]

ha sempre rispettato, pretendendo a sua volta che le determinazioni di maggiore rilevanza per l'impresa fossero assunte con la partecipazione dell'altro socio amministratore;

7) vero che ogni aspetto gestionale rilevante dell'impresa è stato condiviso e con la stessa deciso;

8) vero che [REDACTED], raggiunta dalla dichiarazione di recesso di [REDACTED], ha invitato più volte [REDACTED] ad un ripensamento;

9) Vero che [REDACTED] preso atto della irrevocabilità delle decisioni della sorella, ha assunto la determinazione di cedere l'attività a terzi;

10) Vero che le condizioni del mercato, e la mancanza di offerte migliori, hanno indotto [REDACTED] ad accettare i termini economici proposti dalla sig.ra [REDACTED], alla quale, dopo la costituzione della Srl con Unico Socio alla stessa facente capo ([REDACTED]) è stata conferita in affitto l'azienda;

11) Vero che [REDACTED] è sempre stata a conoscenza della situazione di deficit economico e patrimoniale [REDACTED], e che entrambe le sorelle nel tempo hanno provveduto a ripianare con proprie risorse personali;

12) Vero che nel momento in cui è divenuto efficace il recesso di [REDACTED] (maggio 2014) [REDACTED] ospitava n. 20 cavalli: oltre a n. cinque cavalli di proprietà [REDACTED] stesso e a quello di proprietà del marito di [REDACTED] dott. [REDACTED] (di nome [REDACTED]), ospitava n. 14 cavalli di clienti terzi;

13) Vero che a far data dalla ricezione della comunicazione di recesso (gennaio 2014) [REDACTED] non ha instaurato altri rapporti contrattuali con terzi;

14) Vero che dei 14 cavalli di proprietà di terzi ospiti [REDACTED], nove appartengono ai clienti più importanti e "storici" [REDACTED], titolari di contratti di pensionamento sin dai tempi in cui

a gestire de facto il complesso e la scuderia era l'ing. [REDACTED] (sigg.ri [REDACTED], proprietario al 7.4.2014 di n. 2 cavalli, sig. [REDACTED], proprietario di 4 cavalli, e [REDACTED] - che appare in prima nota come "[REDACTED]" - proprietaria di tre cavalli);

15) Vero che [REDACTED] è proprietario di n. cinque cavalli ([REDACTED]), come risulta dai prodotti certificati di proprietà che si rammostrano (docc. 11 -15);

16) Vero che sin dall'avvio dell'impianto fotovoltaico [REDACTED] ha dirottato i proventi della cessione di energia su un conto [REDACTED] acceso presso la [REDACTED] (n. conto [REDACTED]), sul quale sono appoggiati i mutui contratti per l'acquisto dell'impianto;

17) Vero che con il passare del tempo l'impianto fotovoltaico ha diminuito la produzione di energia, causa l'usura e la perdita di efficienza delle sue componenti, che peraltro già risente pesantemente delle situazioni atmosferiche (ad esempio nel 2013/2014 le avverse condizioni atmosferiche hanno garantito una produzione inferiore all'anno precedente);

18) Vero che il complesso immobiliare di [REDACTED] conta, oltre alla scuderia vera a propria, n. 6 piccoli locali: tre nel corpo principale della scuderia, e tre esterni, ricavati in una costruzione vicina all'ingresso del complesso;

19) Vera che dei tre locali interni all'immobile principale, alla data di efficacia del recesso di

██████████ (maggio 2014) uno era destinato a ufficio amministrativo ██████████, uno era in uso al personale dipendente ██████████, e un terzo è sempre stato libero da persone e cose e non utilizzato;

20) Vero che gli altri tre locali sono stati concessi in comodato gratuito ai clienti "storici" ██████████ sin da quando a gestirlo era l'ing. ██████████, amico personale dei clienti stessi (sig. ██████████, col quale il rapporto di comodato è stato formalizzato nel gennaio 2011 sub doc. 34 che si rammostra; ██████████, con il quale il contratto è stato formalizzato nell'aprile del 2014 sub doc. 35 che si rammostra e sig. ██████████, col quale, visti i rapporti con la famiglia ██████████, non si è mai ritenuto di stipulare atti formali);

21) Vero che ██████████ ha sempre sostenuto economicamente, e ciò anche successivamente alla fuoriuscita di ██████████ dalla ██████████, costi riconducibili al godimento separato delle abitazioni interne al complesso ove le sorelle ██████████ risiedono con le rispettive famiglie;

22) Vero che una parte del fabbisogno totale di energia elettrica del complesso di ██████████ (composto non solo dal maneggio, ma anche alle abitazioni private delle sorelle) viene soddisfatto dall'impianto fotovoltaico di proprietà ██████████;

23) Vero in particolare che una parte della produzione di energia viene tuttora dirottata per le necessità dell'abitazione ove ██████████ risiede e vive;

24) Vero che le bollette di consumo di energia elettrica prodotte in giudizio, che si rammostrano, riguardano la fornitura anche dell'abitazione occupata da ██████████ e dal suo nucleo familiare e che esse sono state pagate ██████████;

25) Vero che le bollette ██████████ relative al consumo di gas naturale prodotte in giudizio, che si rammostrano, riguardano anche l'abitazione di ██████████ e che esse sono state pagate ██████████;

26) Vero che ██████████ non ha rimborsato all'allevamento i costi dei consumi relativi la propria abitazione.

Si indicano a testimoni:

██████████
██████████

██████████
██████████

██████████. Respingere le istanze di prova orale articolate dall'attrice/appellante, per i motivi esposti in narrativa.

In caso di ammissione dei capitoli da 1) a 4) si chiede ammettersi la prova contraria con i testi ██████████

██████████ e si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:

27) "vero che Lei conferma il contenuto e le annotazioni risultanti dalla check list del 3.12.2013 che Le viene rammostrato (doc. 21 fascicolo convenuti)".

Teste ██████████

28) "vero che tra il 3.12.2013 e il 7.4.2014 ██████████ non ha concluso nuovi accordi per ospitare altri cavalli presso ██████████, e che pertanto ██████████ ad aprile 2014 ospitava lo stesso numero di cavalli esistente a dicembre 2013".

pagina 8 di 22

Testi: [REDACTED].

In caso di ammissione dell'avverso capitolo n. 5, si chiede ammettersi la prova contraria con i seguenti

testi: [REDACTED]

[REDACTED]

In caso di ammissione dell'avverso capitolo 6) si chiede ammettersi la prova contraria con il teste [REDACTED]

In caso di ammissione dell'avverso cap. 7 si chiede ammettersi la prova contraria con il teste

[REDACTED]

In caso di ammissione dell'avverso cap. 8 si chiede ammettersi la prova contraria con i testi

[REDACTED]

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell'impugnazione

Sentenza n. 350 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 27.2.2019.

2) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

[REDACTED] e [REDACTED] erano socie, nella misura del 50% ciascuna della società semplice

[REDACTED];

[REDACTED] ha receduto con effetto dal 7.4.2014 dalla suddetta società semplice

[REDACTED].

[REDACTED] deteneva in uso gratuito il complesso immobiliare (in cui esercitava la propria impresa di maneggio e custodia di cavalli, che, dopo il recesso di [REDACTED] è stata data in affitto a La Guardia s.r.l.), di cui sono comproprietarie, nella misura del 50% ciascuna, B****E e

[REDACTED];

[REDACTED] in quanto titolare dei rispettivi contratti, pagava e ha continuato pagare, integralmente, anche dopo il recesso [REDACTED], i costi per la fornitura di energia elettrica e di gas, erogata nell'intero complesso immobiliare, utilizzato dallo stesso [REDACTED]

[REDACTED] nonché, in via esclusiva, nelle proprie abitazioni da [REDACTED] e da

[REDACTED]

3) Lo svolgimento del processo di primo grado .

Con atto di citazione , ritualmente notificato , [REDACTED] ha convenuto in giudizio davanti al

Tribunale di Busto la società semplice [REDACTED]

[REDACTED] nonché

[REDACTED], esponendo :

a) di essere socia, unitamente alla convenuta [REDACTED] e per quota pari ad un mezzo, della società semplice [REDACTED], avente ad oggetto l'esercizio di un maneggio;

b) di avere esercitato, con lettera raccomandata , ricevuta dall'altra socia in data 7.1.2014, il diritto di recesso dalla società, costituita a tempo indeterminato, con effetto dal 7.4.2014.

L'attrice ha quindi chiesto , previo accertamento della legittimità del predetto recesso:

. la condanna delle convenute al pagamento della somma pari al valore di liquidazione della quota di sua spettanza (da determinare tenendo conto dei ricavi non contabilizzati nonché della disponibilità, in capo alla società, di immobili di proprietà comune alle due sorelle) e al pagamento degli utili delle operazioni in corso, ai sensi dell'art. 2289 c. 3 c.c. (individuate nello sfruttamento economico dell'impianto fotovoltaico , installato presso l'azienda gestita dalla società , e nella vicenda inerente alcuni rimborsi fi scali conseguiti dalla società);

. la condanna della società convenuta alla restituzione degli immobili in comunione indivisa con [REDACTED] e al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella restituzione;

. l'accertamento del l'illegittimo rifiuto delle convenute di presentare il rendiconto della situazione patrimoniale della società ;

. la condanna al risarcimento del danno conseguente, non meglio delineato, in via equitativa.

Le convenute, costitutesi in giudizio, non hanno contestato la legittimità del recesso esercitato dall'attrice, ma hanno allegato:

. che il valore della quota a questa spettante, era negativo, considerate le perdite da sempre riportate dalla società e con riguardo alle operazioni in corso, hanno dedotto l'assenza di utili, in quanto l'impianto fotovoltaico conseguiva ricavi pari alle rate dei mutui contratti per l'installazione;

. che gli immobili, di cui era chiesta la restituzione, erano stati conferiti in godimento alla società e, peraltro, parte dell'azienda era stata affittata dalla medesima società ad un terzo oppure data in comodato in favore di clienti storici del maneggio.

Le convenute hanno altresì chiesto, in via riconvenzionale, che fossero accertati i costi sostenuti dalla

società per utenze in uso all'attrice ovvero per la conservazione dei beni comuni e che dette costi fossero compensati con quanto eventualmente fosse risultato dovuto all'attrice.

Il Tribunale non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed ha trattenuto la causa in decisione e ha pronunciato la sentenza, oggetto della presente impugnazione.

4) La decisione del Tribunale di Busto Arsizio.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha così deciso:

"condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di EUR 13.000,00 oltre interessi legali dal 7.4.2014 al saldo;
rigetta le altre domande attoree;
rigetta le domande riconvenzionali delle convenute;
compensa per la quota di un mezzo le spese di lite;
condanna altresì le convenute a rimborsare alla parte attrice la restante quota di un mezzo le spese di lite, che si liquidano in EUR 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e quota di un mezzo delle anticipazioni sostenute (c.u., spese di notifica e marche);

compensa per un mezzo le spese di c.t.u., ponendo la quota residua a carico delle convenute, in solido tra loro".

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente esposti:

1) La domanda di determinazione del valore della quota sociale spettante all'attrice.

L'eventuale assunzione dei testi indicati da parte attrice sui capitoli di prova articolati in corso di causa, non può fornire elementi utili ad una valutazione della quota sociale spettante all'attrice, diversa da quella determinata dal CTU sulla base dei documenti contabili forniti dalle convenute.

Infatti, premesso che la determinazione del valore in questione attiene ad un dato patrimoniale, ovvero alla quantificazione del patrimonio netto della società ad una certa data (quella in cui il recesso dalla società ha avuto effetto), dimostrare l'esistenza di un certo numero di clienti del maneggio alla data in cui tale recesso ha preso effetto (7.4.2014) non permette di trarre elementi sufficienti per affermare che lo stesso numero di clienti vi fosse nel periodo precedente o che vi sarebbe stato nel periodo successivo e che il patrimonio netto, alla data indicata, incorporasse le ricadute positive di un "portafoglio" clienti stabilmente attestantesi su quei valori numerici.

Nemmeno la lettera del 18.2.2014, invocata dall'attrice (doc. 5 di parte attrice) fornisce elementi utili ai fini della decisione: in essa non vi è affatto la confessione di utili superiori a quelli risultanti dalla contabilità, come affermato dalla difesa dell'attrice, ma al contrario la quantificazione di costi, pari a oltre EUR 80.000; nulla autorizza a ritenere che la società producesse utili almeno in pari misura in quanto, notoriamente, nulla esclude che un'azienda possa conseguire ricavi insufficienti a coprire i propri costi.

Non vi è luogo, pertanto, per ricostruire una diversa redditività dell'azienda sulla base di pretesi ricavi non contabilizzati, dei quali non vi è alcuna prova.

Gli altri capitoli, concernenti la locazione di immobili a clienti e terzi soggetti, appaiono generici e inadeguati a fornire elementi quantitativi utili allo scopo, atteso che, per lo più, non indicano le condizioni contrattuali (e, in parti colare, il canone di locazione); in ogni caso è assorbente il rilievo che detti immobili non erano di proprietà della società ma delle socie e che gli stessi sarebbero stati goduti dalla società, conseguentemente, solo in forza di contratti di comodato; tale base giuridica, per sua natura precaria, giammai potrebbe fondare né un diritto della società comodataria a locare a terzi gli

immobili in questione né, anche in caso di stipula di siffatti contratti, la valorizzazione di tali con tratti come cespiti utili ai fini di una maggiore valutazione dell'avviamento aziendale.

Per quanto riguarda la vicenda relativa al rimborso di crediti fiscali, che, a dire dell'attrice, darebbe luogo a "operazioni in corso", ai fini dell'applicazione del l'art. 2289 c.3 c.c., si evidenzia che si tratta del mero incasso di un credito da parte della società e, dunque, dell'estinzione di un'obbligazione avvenuta, peraltro, anteriormente al recesso e, dunque, "incorporata" nel valore patrimoniale stimato dal C T U e non certo estrapolabile e valutabile autonomamente .

Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, questo è stato considerato nella sua valutazione dal CTU.

In conclusione deve essere accolta la valutazione fatta dal CTU sulla base della documentazione contabile aziendale , fornita dalle convenute , la quale, in assenza di prova dell'esistenza di documentazione ulteriore, deve ritenersi esaustiva e satisfattiva dell'obbligo di rendiconto posto a carico della società.

La società deve dunque essere condannata al pagamento della somma di EUR 13.000, oltre interessi legali dal 7.4.2014 al saldo.

2) La domanda di restituzione degli immobili concessi in comodato alla società .

La domanda non può essere accolta, visto che l'altra comproprietaria, odierna convenuta, ha manifestato espressamente nelle sue difese una volontà contraria alla cessazione del rapporto di comodato e alla restituzione stessa da parte della società.

Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale (con specifico riguardo all'immobile locato ma sulla base di argomentazioni riferibili anche all'ipotesi di immobile concesso in comodato), con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, dev'essere negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato "prò parte dimidia", ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell'art. 105 c.c.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua legittimazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune.

Tale principio trova fondamento nella pari posizione dei comproprietari in ordine all'amministrazione del bene comune, dovendo i dissidi tra gli stessi trovare preventiva composizione in altra sede (l'istanza ex art. 1105 c.c., appunto, ovvero la divisione del bene) e non potendosi dare prevalenza, in presenza di un rapporto contrattuale (il comodato) pacificamente in essere, alla volontà dell'uno piuttosto che dell'altro comunista.

pagina 12 di 22

3) La domanda formulata dalle convenute di compensazione delle loro eventuali obbligazioni nei confronti dell'attrice con il loro diritto ad ottenere da questa il pagamento delle spese sostenute anche per conto di quella.

La domanda non può essere accolta, in quanto non è stata fornita la prova dell'entità dei consumi attribuibili all'attrice né della misura dei pretesi vantaggi connessi a polizze e alla cura di animali propri presso il maneggio.

5) Le difese delle parti nel giudizio di appello

A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale [REDACTED] ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio per i motivi di seguito esposti.

Primo motivo d'appello.

[REDACTED] in quanto comproprietaria al 50%, ha diritto ad ottenere la restituzione del complesso immobiliare, concesso in comodato a [REDACTED] per potersene servire ai sensi dell'art. 1102 c.c.

La società [REDACTED], dopo il recesso del socio [REDACTED], non si è estinta anche se si è verificata una successione di [REDACTED], sulla quale si sono concentrati tutti i rapporti giuridici della società, con la conseguente legittimazione personale a titolo passivo del socio superstite.

L'affitto dell'azienda in favore di [REDACTED] è stato stipulato in chiara violazione del divieto di compiere nuove operazioni stabilito dall'art. 2274 c.c.

In caso di recesso devono essere restituiti gli immobili del socio receduto, detenuti dalla società a titolo di comodato senza specificazione di durata, trattandosi di disponibilità revocabile ad nutum dal proprietario concedente e dunque di titolo idoneo a proiettare nel futuro tale attività.

Secondo motivo d'appello

a) La somma di EUR 13.000, determinata dalla sentenza impugnata, quale valore della quota spettante alla

socia receduta B [REDACTED], è errata, in quanto la sentenza ha richiamato in modo acritico le conclusioni del CTU, che è stato costretto a valutare lo stato patrimoniale senza che fossero accertati

mediante l'istruttoria, richiesta dall'appellante, circostanze rilevanti per l'accertamento dell'inattendibilità della contabilità prodotta dalla convenuta, in particolare dell'ammontare dei ricavi annui, che erano in realtà molto superiori a quelli dichiarati fiscalmente, con la conseguenza che non ha potuto essere determinato il valore dell'avviamento della società.

[REDACTED], quale detentrica della documentazione sociale e della contabilità, aveva l'onere di predisporre e dimostrare il conto della liquidazione della quota della socia receduta, ma il conto economico prodotto e non dimostrato dalle convenute è inattendibile, in quanto è esposta solo una

perdita, mentre sussistevano utili, dato che i ricavi erano molto maggiori di quelli dichiarati dalle convenute.

██████████, nella lettera dell'avv. ██████████ del 18.2. 2014 da lei sottoscritta, ha inoltre riconosciuto un utile netto annuo quanto meno pari a EUR 80.000, corrispondente ai pagamenti delle spese personali delle due sorelle.

b) Le sorelle ██████████ avevano stipulato un contratto di mutuo per ottenere un finanziamento a copertura dei costi di installazione dell'impianto fotovoltaico; dai documenti prodotti risultano i ricavi dell'impianto fotovoltaico, che ammontano a EUR 142.037,19 nel periodo sino a fine febbraio del 2014, mentre i costi per il mutuo per il medesimo periodo ammontano ad EUR 100.633,61, con una differenza attiva di EUR 41.403,58.

Quella sopra citata costituisce un'unica operazione in corso, che doveva essere valutata in quanto tale e che avrebbe dato luogo a utili, a cui la socia receduta ha diritto di concorrere.

La sentenza impugnata ha invece erroneamente trasformato un'operazione, che era destinata a produrre utili, corrispondenti alla differenza tra i ricavi della vendita di energia e le spese per le rate di mutuo, in un elemento patrimoniale negativo.

c) La sentenza impugnata non ha considerato neppure l'operazione in corso, riguardante l'azione giudiziaria contro l'Agenzia delle Entrate, affermando che si tratta del mero incasso di un credito avvenuto "anteriormente al recesso", mentre l'incasso è avvenuto quattro mesi dopo il recesso e cioè il 5.8.2014 ed è frutto di una sentenza e di una causa avviata prima del recesso; pertanto metà di questa somma deve essere corrisposta a ██████████

Sull'appello incidentale delle appellate.

La domanda della controparte non può essere accolta, in quanto non è stata fornita la prova dell'entità dei consumi attribuiti a ██████████ né della misura dei pretesi vantaggi connessi a polizze e alle cure di animali propri presso il maneggio.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale ██████████ e ██████████ hanno chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale per i motivi di seguito esposti.

Sul primo motivo d'appello.

Il Tribunale ha errato nel non accogliere la tesi dell'esistenza di un vincolo di destinazione sugli immobili conferiti in uso alla società, opponibile al socio receduto in quanto:

· gli immobili di proprietà comune delle sorelle ██████████, siti in ██████████ attualmente detenuti da

██████████ in forza del contratto di affitto di azienda, erano stati originariamente conferiti in uso ex art. 2254 c.c. alla società semplice "██████████", ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa (conduzione di un maneggio);

pagina 14 di 22

. anche a seguito del recesso del socio ██████████ la società è sopravvissuta, in forza del principio secondo cui quando il socio di società di persone eserciti il recesso di cui all'art. 2285 c.c., l'omessa ricostituzione della pluralità dei soci nel semestre dall'efficacia del recesso non determina l'estinzione dell'ente;

. per effetto del meccanismo disciplinato dagli artt. 2285 e segg. cod. civ., al socio fuoriuscito dalla compagine societaria spetta solo ed esclusivamente una somma di danaro che rappresenti il valore della sua quota, mentre lo stesso non ha diritto a conseguire la restituzione dei beni conferiti (in proprietà o in uso, interamente o per quota) alla società, che rimangono acquisiti al la stessa in virtù dell'atto di conferimento e del connesso vincolo di destinazione impresso, per volontà del conferente, ai fini dell'esercizio dell'attività, posto che la restituzione dei beni conferiti in godimento viene espressamente considerata, dal legislatore, solo per l'ipotesi di scioglimento integrale della società (ex art. 2281 c.c.), e non per l'ipotesi di scioglimento limitato ad un solo socio, le cui vicende sono regolate solo dall'art. 2285 c.c. ;

. con il conferimento in società dell'uso di un bene si istituisce un vincolo di destinazione del relativo valore destinato a perdurare sino a che sopravvive la società, fermo restando che al socio receduto, che abbia effettuato tale conferimento, spetta solo la liquidazione di una somma di danaro che rappresenti, fra le varie sue componenti, il valore d'uso del bene conferito in godimento all'impresa collettiva, sul quale mantiene il suo diritto di proprietà o comproprietà;

. nella disciplina del comodato è infatti prevista la specifica norma che avalla il vincolo in questione rappresentata dall'art. 1809 c.c., derogatorio dell'art. 1810 c.c., secondo cui in caso di comodato senza determinazione di tempo, il comodatario è tenuto a restituire la cosa quando se ne è servito in conformità del contratto, ossia quando viene meno la destinazione in forza e funzione delle quali il bene era stato conferito.

Pertanto è erronea la qualificazione dell'apporto alla stregua di comodato precario revocabile in ogni momento dal comodante, dovendosi per contro concludere per la qualificazione in termini di comodato "di scopo" o di "destinazione", risolubile solo allorquando l'attività d'impresa, in funzione del la quale i cespiti erano stati originariamente conferiti e destinati, non abbia definitivamente a cessare.

La tesi del Tribunale è per contro ineccepibile nel richiamo alle facoltà dei comunisti , fondate sull'art. 1105 c.c. ; risulta , infatti, pacifica la volontà contraria espressa da ██████████ (socio superstite) alla cessazione de 1 rapporto di comodato.

Stante la comproprietà per pari quote fra le due contendenti, è parimenti pacifico che non si è formata la maggioranza necessari a, ai sensi dell'art. 1105 c. 2° e 3° c.c., per l'adozione di una delibera risolutiva del vincolo ed è altresì pacifico che l'azione , intentata da ██████████ , non rientra negli schemi dell'art. 1105 c. 4 c.c., avendo ad oggetto esclusivamente la liquidazione della quota di partecipazione ██████████ ██████████ , e che ██████████ è stata convenuta nella sua qualità di socio superstite e non quale comproprietario degli immobili conferiti nella società.

Sul secondo motivo d'appello.

a) Il motivo d'appello con cui [REDACTED] ha lamentato l'erroneità dell'importo liquidato nella sentenza impugnata pari a EUR 13.000,00, quale valore effettivo della sua quota di partecipazione alla società semplice [REDACTED] (in quanto il CTU l'avrebbe quantificata "senza che venissero accertati mediante l'istruttoria fatti molto rilevanti"), è inammissibile per violazione del principio di cui all'art. 346 c.p.c. in rapporto all'art. 125 c.p.c., non avendo [REDACTED], nelle conclusioni rassegnate in calce all'atto di impugnazione, chiesto espressamente che la sentenza gravata sia riformata nella parte in cui ha quantificato il valore della quota in EUR 13.000.

In ogni caso gli appellati, com'era loro onere, hanno prodotto tutta la documentazione contabile utile alla ricostruzione del valore patrimoniale dell'azienda, e quindi della quota da liquidarsi al socio receduto, la cui genuinità e affidabilità il CTU, dopo una adeguata istruttoria anche in loco, ha certificato.

La società ha quindi assolto ai propri oneri, mentre il socio interessato ad una diversa quantificazione della redditività dell'azienda non ha, da parte sua, fornito o offerto alcuna valida prova contraria, neppure di rilievo presuntivo, assistito dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.

b) Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, il CTU ha considerato sia il valore che i ricavi del impianto come elementi attivi del patrimonio netto; i ricavi, regolarmente contabilizzati, non sono risultati tali da comportare la realizzazione di un utile di impresa. Il CTU ha considerato gli introiti generati dall'impianto, quali elementi utili per determinare il valore della quota, ed ha considerato le somme a saldo del conto corrente presso la [REDACTED]

(il conto [REDACTED]) ove tali introiti vengono accreditati, con la precisazione che "i maggiori introiti da fotovoltaico tengono in considerazione gli incassi pervenuti sul conto corrente [REDACTED] al netto dei proventi fatturati e contabilizzati.

Poiché su tali conti venivano registrati addebiti ed accrediti riferiti alla gestione del fotovoltaico, il CTU ha correttamente considerato ai fini della valutazione della quota il saldo del conto al momento dell'efficacia del recesso, e ciò in quanto non si tratta di un'"operazione in corso", rilevante ai sensi dell'art. 2289 c.c., bensì dei risultati di un'attività corrente e periodica di addebiti ed accrediti, che devono essere cristallizzati alla data del recesso.

c) Il CTU non ha considerato il rimborso IVA richiesto, per il 50% del suo ammontare, da [REDACTED], in quanto tale rimborso risultava già acquisito all'attivo aziendale prima della data di efficacia del recesso e pertanto costituiva uno degli elementi del patrimonio della società, insuscettibile di essere considerato in via autonoma e di dar luogo ad un rimborso integrale pro quota.

L'appello incidentale.

E' pacifico, in quanto non sottoposto ad alcuna contestazione da parte dell'appellante, che [REDACTED] ha sempre sostenuto economicamente, anche successivamente al recesso

pagina 16 di 22

di [REDACTED] dalla società, costi riferiti al godimento separato e personale delle abitazioni interne al complesso ove le sorelle [REDACTED] risiedono con le rispettive famiglie; pertanto il diritto [REDACTED] di vedersi riconosciuto il rimborso prò quota dei costi che ha continuato a sostenere nell'interesse di [REDACTED] successivamente al recesso risulta provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Tali costi, successivi all'efficacia del recesso, devono essere corrisposti da [REDACTED] ed eventualmente posti in compensazione con il suo credito per la liquidazione della quota (salva la successiva azione per ottenere il pagamento della differenza eccedente la compensazione fra le opposte partite di credito).

Il CTU ha individuato un criterio logico e ragionevole di ripartizione di tali spese, attribuendo a carico

di [REDACTED] la metà delle spese per energia elettrica e un terzo delle spese per il gas.

Il "suggerimento" contenuto nella consulenza si ispira a dati oggettivi ed oggettivamente verificati, pertanto è errata la sentenza del Tribunale di difetto di prova dell'entità dei consumi attribuibili all'appellante.

In conclusione, [REDACTED] sulla base della documentazione prodotta, vanta nei confronti di [REDACTED] i seguenti (contro)crediti:

. EUR 22.631,92 per mancato guadagno da energia "auto consumata" prodotta dall'impianto fotovoltaico

di proprietà [REDACTED]

. EUR 22.148,08 pari al 50% delle bollette dell'energia elettrica versate [REDACTED];

. EUR 32.789,13 pari al 45%, ovvero EUR 24.288,25 pari al 33,33%, delle bollette del gas naturale versate

[REDACTED]

. EUR 2.210,00 pari al 50% dei premi assicurativi relativi alle polizze in corso alla data del recesso. Gli importi suddetti devono essere posti in compensazione con il credito di [REDACTED], relativo alla liquidazione della quota e del valore d'uso dei beni immobili conferiti per lo svolgimento dell'attività agricola, sino alla concorrenza dello stesso e con riserva di separata azione per il pagamento della differenza a credito degli appellati.

6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

La Corte d'appello ritiene di confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio.

Innanzitutto si evidenzia che la causa, tuttora pendente tra [REDACTED] e [REDACTED], avente ad oggetto la divisione del patrimonio dalle stesse ereditato dal padre, tra cui sono compresi anche gli immobili attualmente detenuti da [REDACTED] non ha alcun carattere pregiudiziale nei confronti della presente controversia, che pertanto non deve essere sospesa, come richiesto dalle appellate.

Prima questione : determinazione del valore della quota della socia receduta ([REDACTED]) da [REDACTED]

La domanda di [REDACTED] è infondata.

Innanzitutto si evidenzia che il consulente tecnico nel giudizio di primo grado ha correttamente determinato il valore della quota della socia receduta, valutando i e poste attive del patrimonio della società e le poste passive alla data del recesso e quindi calcolando la differenza , costituita dal patrimonio netto, risultata pari a circa EUR 26.000; con la conseguenza che il valore della quota di [REDACTED], pari al 50% del capitale è risultata pari ad EUR 13.000.

In ordine alla suddetta valutazione, l'appellante ha formulato tre critiche, sostenendo che:

a) dall' esercizio dell' impianto fotovoltaico , gestito dalla società , erano derivati in passato utili e sarebbero derivati in futuro altri utili, quindi [REDACTED] avrebbe avuto diritto a percepire tali utili ai sensi dell'art. 2289 c. 3 c.c., trattandosi di utili prodotti da operazioni in corso.

b) 1 a società dopo il recesso di [REDACTED] aveva incassato dall'Agenzia delle Entrate un somma per credito di imposta e quindi anche tale importo costituiva l'utile futuro di un'operazione in corso , concretizzatosi solo dopo il suo recesso e quindi la stessa aveva diritto di goderne per metà .

c) la contabilità della società , utilizzata dal CTU. prodotta da [REDACTED] , non era attendibile , in quanto i ricavi della società erano ben maggiori di quello che risultava dalla contabilità (ed ha chiesto di assumere sul punto prove testimoniali e interrogatorio delle appellate, nonché di ordinare l'esibizione di documenti, di disporre un'integrazione della consulenza tecnica e di considerare il riconoscimento contenuto nella lettera, sottoscritta dall'appellata, del 18.2.2014); dalla contabilità corretta si sarebbe , infatti, evidenziata la sussistenza di un avviamento dell'azienda, che invece il CTU , sulla base della contabilità esaminata, ha ritenuto inesistente, essendo mancata negli ultimi esercizi la produzione di utili.

La Corte ritiene infondate le suddette doglianze dell'appellante.

a) Per quanto riguarda l' attività dell' impianto fotovoltaico , il CTU ha valutato correttamente , quale posta attiva, il valore patrimoniale dell'impianto (tenuto conto del suo ammortamento) e l'ammontare del finanziamento, ancora da restituire, ottenuto per la sua costruzione , quale posta passiva ; i ricavi prodotti dall' esercizio dell' impianto in questione (così come il pagamento delle rate del mutuo con cui è stata finanziata la costruzione dell'impianto) non sono la conseguenza di un'operazione in corso, ma fanno parte dei ricavi complessivi (così come il pagamento delle rate del mutuo fa parte dei costi complessivi) conseguiti nell'esercizio dell'impresa svolta da [REDACTED] , pertanto gli stessi sono stati correttamente computati dal CTU nel conto economico.

b) Per quanto riguarda l'incasso della somma pagata dall'Agenzia delle Entrate, effettivamente avvenuto dopo il recesso dell'appellante, si evidenzia che il relativo credito era stato contabilizzato dalla società , come posta attiva del proprio patrimonio sociale , prima del recesso di quella e quindi era stato già valutato dal CTU, quale posta attiva del patrimonio della società.

c) Per quanto riguarda l'avviamento, che il CTU ha ritenuto inesistente sulla base del conto economico degli ultimi tre anni, la censura dell'appellante, pur ampiamente argomentata nel suo atto d'appello,

non può neppure essere presa in considerazione, atteso che la stessa (come eccepito dalle appellate), sia nell'atto d'appello sia con la precisazione delle conclusioni, non ha formulato in questo giudizio alcuna domanda al riguardo, dato che in relazione al valore della sua quota sociale, liquidato dal Tribunale in EUR 13.000, la stessa ha proposto solamente le domande n. 4 (con cui l'appellante ha specificamente chiesto di accertare il suo diritto a percepire gli utili derivanti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico) e n. 5 (con cui l'appellante ha specificamente chiesto la condanna della società a pagarle la metà delle somme da questa incassate dall'Agenzia delle Entrate dopo il suo recesso).

Seconda questione : sussistenza del diritto di [REDACTED], in quanto comproprietaria, di godere per la quota del 50%, ai sensi dell'art. 1102 c.c., del complesso immobiliare detenuto da [REDACTED] ma in realtà dal socio unico [REDACTED].

La domanda proposta da [REDACTED] è infondata.

Innanzitutto è pacifico tra le parti che [REDACTED] e [REDACTED] hanno conferito in comodato ad

[REDACTED] il complesso immobiliare (costituito da immobili e terreni), di cui sono comproprietarie in pari misura, affinché questa società (di cui [REDACTED] e [REDACTED] erano socie nella misura del 50% ciascuna) potesse utilizzarlo per lo svolgimento della sua attività d'impresa.

Il fatto che il bene suddetto costituisca un conferimento sociale non ha pacificamente alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica del contratto, mediante il quale il conferimento è attuato, qualificazione giuridica che resta quella del comodato, come peraltro ritenuto corretto da entrambe le parti. Allevamento della Guardia s.s. e la socia unica [REDACTED] hanno sostenuto che il comodato in questione era sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c. e che, pertanto, essendo stato costituito con lo scopo di consentire l'esercizio dell'impresa da parte della società conferitaria, quest'ultima sarebbe stata obbligata a restituire alle comodanti il bene, oggetto del comodato, solamente quando fosse definitivamente cessata l'attività di impresa per il cui esercizio era stato concesso, circostanza che non si era verificata, neppure dopo il recesso di [REDACTED] dalla società, dato che questa aveva comunque proseguito la sua attività imprenditoriale, sia pure sotto la forma della società unipersonale in persona del socio rimasto, [REDACTED].

Come rilevato nell'impugnata sentenza del Tribunale, la suddetta tesi delle appellanti è infondata. Perché sia esclusa la facoltà del comodante (prevista dall'art. 1820 c.c.) di richiedere ad nutum la restituzione del bene concesso in comodato, nel caso in cui non sia stato convenuto un termine di durata, non è sufficiente che l'immobile sia destinato ad un'attività commerciale, sia pure in forma di conferimento sociale, è invece necessario che l'uso, previsto per il bene, abbia connotato in sé una durata predeterminata nel tempo; nel caso invece in cui l'uso, a cui è destinato il bene concesso in comodato, non preveda, neppure implicitamente, una predeterminazione del periodo di durata, il Cass. n. 22309 /2020 "La circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività."

Nella fattispecie in esame, come è evidente, la destinazione dell'immobile in questione all'esercizio dell'impresa di [REDACTED] comportava un uso del bene senza alcuna predeterminazione del periodo di durata, neppure implicitamente desumibile dal tipo di uso previsto, pertanto il comodante aveva la facoltà di richiederne la restituzione in qualunque momento.

Nella fattispecie in esame, però, come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza del Tribunale, alla volontà manifestata da una delle due comodanti, vale a dire [REDACTED], di porre termine al comodato con la richiesta di restituzione dell'immobile, si è contrapposta la volontà dell'altra comodante, [REDACTED], di continuare il comodato.

Dato che entrambe le comodanti sono comproprietarie in misura uguale del bene oggetto del comodato, con riguardo al mantenimento o meno del comodato in favore di [REDACTED]. avente ad oggetto l'immobile in questione, non si è formata alcuna maggioranza in grado di assumere una decisione vincolante per tutti i comproprietari del bene; pertanto ai sensi dell'art. 1105 c. 4 c.c. ciascun partecipante alla comunione avrebbe potuto adire l'autorità giudiziaria perché provvedesse, eventualmente con la nomina di un apposito amministratore, ad assumere la decisione ritenuta più utile per la gestione del bene in comproprietà.

[REDACTED] però non ha ritenuto di richiedere la pronuncia dell'autorità giudiziaria prevista dall'art. 1105 c. 4 c.c., pertanto, allo stato, la sua domanda di ottenere la restituzione del bene concesso in comodato non può essere accolta.

Terza questione : sussistenza del diritto di [REDACTED] a compensare la sua obbligazione di pagare al socio receduto, [REDACTED] il valore della quota sociale con il pagamento delle spese (per energia elettrica, gas, premi assicurativi) effettuato da [REDACTED], anche dopo il recesso del socio dalla società (il 7.4.2014) e fino alla precisazione della conclusioni di primo grado (il 5.11.2018), relative a tutto il complesso immobiliare, comprensivo delle strutture in cui [REDACTED] svolge la propria attività imprenditoriale, della villa abitata da [REDACTED] e della villa abitata da [REDACTED]. 2 Cass n. 15877 /2013 Nel contratto di comodato il termine finale può, a nonna dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile; ad nutum; da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 cod. civ."

Cass. n. 5907 /2011 "Nel contratto di comodato, il termine finale - che rileva, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., ai fini

della restituzione del bene in oggetto - può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a nonna dell'art. 1810 cod. civ."

La domanda proposta da [redacted] unipersonale e da [redacted] è infondata.

Per quanto riguarda l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, gestito da [redacted]

e consumata all'interno del complesso immobiliare di [redacted], non è stata fornita alcuna prova del suo valore economico, atteso che il documento n. 91 (del fascicolo telematico delle convenute, peraltro differente dal documento n. 91 del fascicolo cartaceo) non è altro che un prospetto riassuntivo redatto dalle convenute stesse.

Per quanto riguarda i premi assicurativi menzionati, dai documenti prodotti non è dato comprendere alla copertura di quali rischi siano stati stipulati.

Per quanto riguarda invece la fornitura di energia elettrica e di gas da parte di [redacted] risulta quanto di seguito riportato.

[redacted] ha prodotto documentazione (doc. 48, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 130), da cui risulta che per il periodo dal 7.4.2014 (data di efficacia del recesso dalla società di [redacted]) al 5.11.2018 (data in

cui la parti hanno precisato le proprie conclusioni nel giudizio di primo grado) per il complesso immobiliare sito in [redacted] ha pagato, in quanto titolare del relativo contratto, per il consumo di energia elettrica la somma complessiva di EUR 26.172,02.

[redacted] ha altresì prodotto documentazione (doc. 49, 60, 73, 74, 76, 77, 78, 86, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; il doc. 115 è duplicato di doc. 114, il doc. 87 è duplicato di doc. 86; l'importo di cui al doc. 59 non viene preso in considerazione, in quanto si riferisce a 1 periodo da 1.1.2014 a 31.1.2015, quindi anche a un periodo precedente al 7.4.2014), da cui risulta che per il periodo dal 7.4.2014 (data di efficacia del recesso dalla società di [redacted]) al 5.11.2018 (data in cui la parti hanno precisato le proprie conclusioni nel giudizio di primo grado) per il complesso immobiliare sito in [redacted] ha pagato, in quanto titolare del relativo contratto, per il consumo di gas la somma complessiva di EUR 38.297,55.

Tra le parti è pacifico che gli importi suddetti sono stati pagati per l'erogazione dell'energia elettrica e del gas, oltre che nel complesso immobiliare utilizzato da [redacted] per la sua attività imprenditoriale, anche nelle abitazioni private di [redacted] e di [redacted], anch'esse site in [redacted]

E' altresì pacifico che le parti, vale a dire [redacted]

[redacted] non hanno in alcun modo convenuto gli eventuali criteri, in forza dei quali gli importi suddetti, pagati da [redacted], dovessero essere ripartiti con quote anche a carico delle altre due parti che fruivano delle forniture.

Per questo motivo il Tribunale ha correttamente respinto la domanda di [redacted], evidenziando che non era risultato provato con quali criteri dovesse avvenire la ripartizione della spesa da quello sostenuta.

La Corte ritiene che l'assenza di qualunque convenzione tra le parti in ordine alla ripartizione, tra tutti i fruitori di gas e energia elettrica, delle spese per l'erogazione, sostenute esclusivamente da [REDACTED], unitamente al fatto che quest'ultimo ha limitato la propria domanda di ripetizione nei confronti di [REDACTED] al periodo successivo al recesso di questa dalla società, e che non risulta che [REDACTED] abbia mai contabilizzato i suoi pretesi crediti nei confronti delle sorelle [REDACTED] (derivanti dal pagamento di spese che sarebbero state a carico di queste ultime), confermano che le parti avevano tacitamente, ma esplicitamente, convenuto che le spese suddette dovessero restare definitivamente a carico di [REDACTED], quanto meno fin tanto che entrambe le sorelle [REDACTED] ne fossero rimaste socie.

Per quanto riguarda il periodo successivo al recesso di [REDACTED], da un lato le parti non hanno convenuto alcuna esplicita modificazione ai patti, come detto, da ritenersi tacitamente conclusi con riguardo al fatto che le spese in questione dovessero essere sopportate integralmente da [REDACTED] e, dall'altro lato, quest'ultimo, pur potendo recedere dai contratti di fornitura in corso sia per il gas che per l'energia elettrica e concludere nuovi contratti che prevedessero l'erogazione esclusivamente al complesso immobiliare dallo stesso utilizzato, ha ritenuto di continuare a mantenere in vita i precedenti contratti, in forza dei quali lo stesso ha continuato ad assumersi l'obbligo di pagamento delle forniture anche nelle abitazioni di [REDACTED].

In conclusione deve ritenersi che le parti, per *facta concludentia*, non hanno voluto modificare la precedente regolamentazione, tra le stesse vigente in ordine al pagamento delle spese per l'erogazione di gas e energia elettrica, tenuto conto anche del fatto che [REDACTED] ha continuato, anche dopo il recesso di [REDACTED], ad utilizzare gratuitamente il complesso immobiliare (di valore assai rilevante) per l'esercizio della sua impresa, pur essendo tale complesso di proprietà di [REDACTED].

D'altro canto, qualora si ritenesse che la convenzione, chiaramente vigente fin tanto che le due sorelle erano entrambe socie della società, avesse cessato di essere efficace con il recesso di [REDACTED], risulta che [REDACTED] ha comunque spontaneamente pagato, senza aver alcun obbligo di farlo, il debito di un terzo, cioè [REDACTED].

Nel caso però di pagamento del debito del terzo, il soggetto che paga non acquista automaticamente il diritto di agire nei confronti del debitore, non essendo configurabile, nella fattispecie in esame, né la Cass. Sez. U, n. 9946/2009: "L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore."

surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quelle legali di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. (che presuppone che il terzo che adempie sia tenuto nei confronti del creditore con altri o per altri al pagamento del debito) e di cui all'art. 1203 n. 5 c.c. (che presuppone la non consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui) .

In questo caso il terzo che ha pagato avrebbe potuto agire nei confronti del debitore solo per ottenere l'indennizzo per l'arricchimento ingiustificato , di cui il debitore ha beneficiato, ma nel presente giudizio Allevamento della Guardia non ha proposto questa azione.

In conclusione dunque sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere respinti, con la conferma integrale della sentenza di primo grado , anche con riguardo al regolamento delle spese di lite, con la precisazione che laddove il Tribunale ha disposto " compensa per un mezzo le spese di c.t.u., ponendo la quota residua a carico delle convenute, in solido tra loro ", deve intendersi che metà delle spese per la consulenza tecnica devono essere sopportate in parti uguali dall'odierna appellante e dalle odierne appellate, mentre l'altra metà delle spese suddette deve essere sopportata dalle odierne appellate; pertanto deve ritenersi che [REDACTED], secondo quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio , è obbligata a pagare il 25% e [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, sono obbligate a pagare il 75% delle spese per la consulenza tecnica d' ufficio, disposta in primo grado.

Tenuto conto della reciproca soccombenza nel grado d'appello , le spese di lite di questo grado sono interamente compensate tra le parti

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone

- 1) Respinge l'appello proposto da [REDACTED] nei confronti della sentenza n. 350/2019 del Tribunale di Busto Arsizio.
- 2) Respinge l'appello incidentale proposto da [REDACTED] [REDACTED] e da [REDACTED] [REDACTED] unipersonale nei confronti della sentenza n. 350/2019 del Tribunale di Busto Arsizio.
- 2) Compensa tra tutte le parti le spese di lite del giudizio d'appello .
- 3) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. I quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di [REDACTED] e [REDACTED] unipersonale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 17.12.2020 Il Presidente est. [REDACTED]